



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 47

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GIANNINO	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SANTACROCE	AGOSTINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LEONI	VITTORIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 24110/09
depositato il 07/08/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCD030200339 IVA + IRAP 2006
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCD030200339 IRES 2006
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 47

REG.GENERALE

N° 24110/09

UDIENZA DEL

07/10/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

586/47/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 DIC 2011

Il Segretario

[Signature]

RGR 24110/09

FATTO

Ricorso presentato dalla "██" avverso avviso di accertamento n. RCD030200339 emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 3 (Direzione Provinciale 1 di Roma) per IVA, IRPEG e IRAP, anno d'imposta 2006.

La ricorrente chiede che l'atto di cui all'oggetto venga dichiarato nullo per i seguenti motivi:


- 1) Le fatture relative ai pneumatici sono state regolarmente emesse per la ricostruzione degli stessi e il montaggio su automezzi di proprietà della società;
- 2) Le fatture relative alla Società ██████████ sono relative al ripristino di un'area di parcheggio adibita a rimessa automezzi di proprietà della ricorrente;
- 3) Le fatture ricevute dalla ██████████ sono riferite alla fornitura di autisti e conducenti autotreni che la ricorrente inseriva nell'attività logistica;
- 4) Le fatture ricevute dalla ██████████ sono riferite a pezzi di ricambio degli automezzi;
- 5) Le fatture carburanti sono state emesse poiché impossibilitati a pagare con la carta di credito ██████████ (per problemi del pos) i pagamenti sono stati effettuati con carta di credito.

L'Ufficio sottolinea quanto segue:

- 1) per poter effettuare riparazioni di pneumatici c'è bisogno di personale qualificato e di un'autofficina attrezzata;
- 2) La società non risulta né proprietaria né locataria di alcuna area di parcheggio;
- 3) Nelle fatture manca la generalità delle persone che hanno eseguito le prestazioni e non c'è alcun specifico contratto tra le parti;
- 4) Le fatture carburanti sono state emesse senza indicare la targa dell'automezzo.

DIRITTO

La Commissione valutata la controversia in oggetto, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.



Analizzando la documentazione allegata nel ricorso è stato constatato quanto segue:

- 1) Non è stato dimostrato dalla Società che le riparazioni degli automezzi sono state effettuate dagli autotrasportatori, bensì, in alcune fatture, viene specificato che le riparazioni sono state effettuate direttamente dal fornitore;
- 2) Non è stato dimostrato dalla società quale sia la relazione tra i costi di ripristino di un'area di parcheggio e la società stessa. Infatti, la ricorrente non risulta né proprietaria né locataria di aree di parcheggio;
- 3) La società ha fornito copia del giornale delle presenze mensili, ma non ha dimostrato quale relazione ci sia tra le fatture emesse della ██████████ per prestito di personale e i nominativi indicati nel giornale stesso;
- 4) La società non dispone di un'autofficina autorizzata per la riparazione degli automezzi di sua proprietà, pertanto i costi relativi ai pezzi di ricambio di automezzi non possono essere considerati deducibili;
- 5) Le fatture relative all'acquisto di carburanti non risultano essere state emesse per automezzi di proprietà della ricorrente, in quanto manca il riferimento alla targa dell'automezzo.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene conforme a giustizia respingere il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma il 7 Ottobre 2011

Il Relatore



Il Presidente

